

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4754

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 2000

—————

Disposizioni per contrastare i combattimenti fra animali e la
detenzione di cani potenzialmente pericolosi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I combattimenti tra animali - soprattutto cani - a fini di scommesse costituiscono un indotto economico sempre più rilevante della criminalità organizzata, in particolare della camorra e della mafia: rappresentano dunque un aspetto importante delle attività criminose che coinvolgono gli animali, le zoomafie.

Sviluppatosi nei primi anni Novanta in Campania, Sicilia e Puglia, il fenomeno si è diffuso notevolmente, anche grazie all'assenza di norme efficaci e a una certa sottovalutazione del problema. Al 1993 risale la prima proposta di legge sulla «Istituzione della licenza per la detenzione di cani di grossa e media taglia ritenuti pericolosi potenzialmente aggressivi. Divieto di impiego di animali di affezione in lotte, competizioni e addestramenti pericolosi» (atto Camera n. 2752 della XI legislatura).

Oggi i combattimenti interessano quasi tutte le regioni italiane, seppure in diversa misura; inoltre, non mancano contatti e forme di «collaborazione» tra i criminali italiani e quelli di altri Paesi: dalla frontiera di nord-est, ad esempio, passano animali destinati al nostro Paese. Le norme in vigore non costituiscono strumenti efficaci per affrontare questa attività delittuosa, di cui gli animali sono le vittime principali, ma che coinvolge anche i minori, spesso usati per fare da «pali» durante i combattimenti, oppure destinati ad «allenare» gli animali.

Secondo le valutazioni della Lega anti vivisezione (LAV) sono circa quindicimila i cani impiegati ogni anno nei combattimenti: almeno un terzo trova la morte negli incontri. Come è noto, l'addestramento non esclude nessuna forma di crudeltà: dai digiuni alle bastonate per piegarne la volontà, dalle carrucole all'*elettroshock* per svilup-

parne la muscolatura, dall'allenamento sui randagi all'attacco su animali sanguinanti per eccitarne l'aggressività. Il *pitbull* è il cane più usato, ma anche su esemplari di altre razze si concentra l'attenzione dei criminali: il fila *brasileiro*, il *bandog*, il cane corso, eccetera.

In presenza della crescita di questo fenomeno non è accettabile che la legge risponda con una contravvenzione o, comunque, con misure blande invece che applicando la fattispecie del delitto. È necessaria una normativa chiara ed efficace. Una normativa capace di fermare gli affari della criminalità, di tutelare gli animali, di impedire il malessere sociale causato dal coinvolgimento dei minori, ma anche di affrontare quel costume sempre più diffuso che induce a scegliere un cane particolare per farne una minaccia verso altri uomini o animali.

Questo è infatti l'altro aspetto del problema che il presente disegno di legge intende affrontare. Esso stabilisce una serie di norme tese a costituire un sistema di garanzie per la detenzione di cani impegnativi. È infatti inaccettabile che cani più predisposti di altri all'attacco siano «proprietà» di minorenni, persone non responsabili, pregiudicati, cittadini condannati per maltrattamento di animali. È parimenti necessario che i proprietari degli animali di razze impegnative - individuate con provvedimento dei Ministri della sanità, dell'interno e dell'ambiente - siano forniti di assicurazione obbligatoria e che osservino ogni misura per impedire danni a persone o ad altri animali.

È importante, contemporaneamente, responsabilizzare i veterinari e il personale sanitario chiamati a prendersi cura di animali feriti nei combattimenti; e deve essere proibito l'addestramento all'attacco, con l'ecce-

zione degli animali in dotazione alle Forze dell'ordine.

Misure cautelative restrittive sono necessarie per impedire il ripetersi di aggressioni da parte di animali selezionati e allevati per attaccare, anzichè convivere con gli umani e i non-umani.

Un fenomeno che va stroncato, per la sicurezza dei cittadini e per il benessere degli animali. Occorre che la legge sappia prevedere, come fa il presente disegno di legge, mezzi finanziari per ospitare gli animali confiscati, che devono essere sterilizzati e di cui si deve tentare la «rieducazione».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Divieto di combattimenti fra animali)

1. Chiunque organizza, promuove o dirige gare, lotte, combattimenti o competizioni cruenti tra animali e le scommesse legate a tali manifestazioni, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque conduce o accompagna a tali manifestazioni minori di anni diciotto. La pena è aumentata sino alla metà se alle predette attività partecipano o assistono minorenni o persone armate, o se le gare, lotte, combattimenti o competizioni cruenti tra animali siano documentati con foto e filmati.

2. Chiunque partecipa a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, a gare, lotte, combattimenti o competizioni cruenti tra animali in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, è punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni. Alla stessa pena soggiacciono i proprietari o i detentori degli animali, se consapevoli o consenzienti, e chiunque effettua scommesse, anche se non presente nel luogo del reato. La stessa misura è adottata nel caso in cui i responsabili siano recidivi specifici.

3. È vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro e comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini di gare, lotte, combattimenti o competizioni cruenti tra animali. Tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali, alle università degli studi,

alle istituzioni scientifiche e culturali e a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative.

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3 è punita con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Con la sentenza di condanna o con il decreto penale è inoltre disposta la sospensione per un periodo variante da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni dell'eventuale licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.

Art. 2.

(Divieto di sviluppare l'aggressività dei cani)

1. È fatto divieto a chiunque di adottare tecniche di addestramento e di allenamento tendenti a sviluppare le potenzialità aggressive degli animali, e in particolare l'attitudine all'attacco.

2. È altresì vietata la somministrazione di farmaci o sostanze stupefacenti volta alle finalità di cui al comma 1.

3. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è punita con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 15 milioni.

4. È vietato il taglio delle orecchie e della coda ai cani inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Elenco delle razze canine potenzialmente pericolose)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali, provvede a definire un elenco delle razze canine ritenute potenzialmente pericolose e a prescrivere norme per la loro detenzione, in-

tese a salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche del singolo animale, nel rispetto dell'incolumità e della sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. Lo stesso decreto individua gli enti ai quali sono affidati il prelievo e la custodia degli animali oggetto di sequestro o di confisca.

2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche di settore.

Art. 4.

(Detenzione di cani potenzialmente pericolosi)

1. Chiunque sia proprietario, possessore o detentore dei cani inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3 è tenuto a farne denuncia alla prefettura competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo 3, comma 1, nel quale sono anche individuate le relative modalità di presentazione della denuncia.

2. È vietato acquistare, possedere o detenere i cani di cui al comma 1:

a) ai minori di diciotto anni e agli interdetti e inabilitati;

b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

c) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

d) a chiunque ha riportato condanna per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio punibile con la reclusione superiore a due anni;

e) a chiunque ha riportato condanna per il reato di cui all'articolo 727 del codice penale, per reati connessi al gioco d'azzardo o per altri fatti sanzionati come reati dalla presente legge.

3. Ai contravventori all'obbligo di denuncia di cui al comma 1 si applica la sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 2 è punita con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 12 milioni.

5. I divieti di cui al comma 2 non si applicano nel caso di cani utilizzati da non vedenti, addestrati presso le scuole nazionali di cani guida per ciechi.

Art. 5.

(Responsabilità civile)

1. Chiunque possiede o detiene animali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi con il massimale e il periodo minimo di durata definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contravventori all'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 12 milioni.

3. All'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 conseguono il sequestro e la confisca dell'animale con le modalità di cui all'articolo 7, salvo che il contravventore dimostri entro trenta giorni dall'accertamento di aver ottemperato all'obbligo di cui al citato comma 1.

Art. 6.

(Obblighi dei medici veterinari)

1. I medici veterinari che nell'esercizio della professione abbiano curato o visitato animali per lesioni che possono essere riferibili ai combattimenti tra animali di cui all'articolo 1 inoltrano senza ritardo segnalazione all'autorità di polizia.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medico veterinario che omette o ritarda di effettuare la segnalazione di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 12 milioni.

3. Alla stessa pena di cui al comma 2 soggiace chiunque occulta, rimuove o distrugge il cadavere dell'animale oggetto delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Con la condanna si applica la pena accessoria della sospensione dall'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La medesima pena si applica all'esercente la professione veterinario-medica o paramedica che sia riconosciuto responsabile dei reati di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.

Art. 7.

(Confisca e pene accessorie)

1. Con la condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge, sono disposte la confisca e la sterilizzazione degli animali sequestrati, i quali sono successivamente devoluti alle associazioni animaliste che ne facciano richiesta; a esse spetta il compito di rieducare gli animali per consentirne l'affidamento a terzi. Le stesse associazioni segnalano alla prefettura territorialmente competente i nominativi e le generalità degli assegnatari degli animali.

2. La condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni. Ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, è disposta la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo.

Art. 8.

(Deroghe)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli animali in dotazione alle Forze armate e di polizia.

Art. 9.

(Modifica all'articolo 719 del codice penale)

1. All'articolo 719 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«4-bis) se nel gioco sono impiegati animali di qualunque specie».

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, in particolare per il mantenimento degli animali dei quali non è noto il proprietario o il detentore, pari a lire 3 mila milioni annue a decorrere dall'anno 2000, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono riassegnate all'unità previsionale di base di cui al comma 1 per concorrere alla realizzazione delle finalità della presente legge.

